

Collazione ed imputazione - resa dei conti - collazione d'immobili -
imputazione - Valore venale del bene all'atto della divisione -
Irrilevanza - Valore venale del bene all'atto dell'apertura della
successione - Computo - Necessità.

I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa
ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai
coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano
all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della
divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi
in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni
divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il
prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi
donatari e coeredi non donatari.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12068 del 03/05/2024 (Rv.
671485-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0725, Cod_Civ_art_0726,
Cod_Civ_art_0747